

#### Art. 35 (Sistema informativo sociale e sociosanitario regionale)

1. La Regione realizza, in collaborazione con le Province, l'ASReM e gli Ambiti territoriali sociali il sistema informativo sociale regionale, per assicurare la conoscenza delle informazioni e dei dati necessari alla programmazione, gestione e valutazione delle politiche e dei servizi sociali e sociosanitari.

2. Il Piano sociale regionale, in coerenza con il Piano sanitario regionale, stabilisce l'organizzazione e le dotazioni di risorse umane, tecnologiche e finanziarie da dedicare al Sistema informativo sociale e sociosanitario. Il predetto piano definisce nel dettaglio i rapporti tra il Sistema informativo e l'Osservatorio di cui all'articolo 37, al fine di garantire una stabile e strutturale collaborazione tra i due sottosistemi organizzativi.

3. I soggetti gestori di strutture socioassistenziali, socioeducative di tipo residenziale e semiresidenziale, nonché dei servizi sociali e socioeducativi di tipo residenziale e semiresidenziale, nonché dei servizi sociali e socioeducativi come definiti ai sensi dell'articolo 25, siano essi pubblici o privati, forniscono le informazioni necessarie al sistema informativo sociale regionale, secondo le procedure e le regole stabilite dalla Regione.

#### Art. 36 (Ambiti territoriali sociali e sistema di monitoraggio)

1. Gli Ambiti territoriali sociali sono tenuti, attraverso i rispettivi uffici di piano, ad alimentare il sistema di monitoraggio dell'offerta dei servizi sociali, della domanda di servizi, della spesa sociale, nonché il monitoraggio periodico sullo stato di attuazione degli interventi programmati nei rispettivi Piani sociali di zona, secondo le modalità indicate dal Piano sociale regionale.

2. Il mancato adempimento dell'obbligo di monitoraggio comporta l'interruzione dei trasferimenti delle risorse di cui alla presente legge e, nei casi di inadempienza protratta per più di dodici mesi consecutivi, la revoca dei finanziamenti assegnati e il recupero delle risorse eventualmente già trasferite.

#### Art. 37 (Osservatorio regionale delle politiche sociali)

1. È istituito presso l'Assessorato regionale alle Politiche Sociali, l'Osservatorio regionale delle politiche sociali. L'Osservatorio promuove, coordina e realizza le azioni di monitoraggio sul sistema di offerta dei servizi sociali, sulla domanda di servizi, sulla spesa sociale della Regione e degli enti locali, nonché il monitoraggio periodico sullo stato di attuazione dei Piani sociali di zona.

2. L'Osservatorio delle politiche sociali istituito ai sensi del comma 1 cura:

- a) la raccolta sistemica dei dati e l'analisi delle dinamiche relative alle aree di intervento di cui alla presente legge;
- b) il monitoraggio delle dinamiche professionali e occupazionali nel comparto sociale regionale;
- c) l'analisi d'impatto sociale di altre normative e regolazioni amministrative regionali e nazionali;
- d) lo svolgimento delle iniziative di studio e ricerca, anche in collaborazione con enti pubblici, università, soggetti del privato sociale.

3. La strutturazione tecnico-organizzativa e la regolamentazione delle attività dell'Osservatorio sono disciplinate dalla Giunta regionale, che ne assicura il funzionamento.

4. Le procedure di cui ai commi che precedono sono definite al fine di valorizzare le esperienze professionali maturate dai lavoratori che, a vario titolo, negli anni precedenti all'entrata in vigore della presente legge, hanno contribuito al funzionamento dell'Osservatorio.

5. I rapporti e i risultati delle rilevazioni dell'Osservatorio sono trasmessi annualmente alla Consulta regionale per le politiche sociali di cui all'articolo 27 ed alla competente Commissione consiliare permanente.